



*Ministero delle Infrastrutture*

*e della Mobilità Sostenibili*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**DELIBERA N. 5/2021 DEL 19 OTTOBRE**  
**IL PRESIDENTE DEL COMITATO**

**VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'Albo;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante “Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori” ed, in particolare, l'art.9, comma 2 lett. d) in base al quale il Comitato Centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

**VISTO** il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori”;

**VISTO** il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori”;

**VISTO** il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

**CONSIDERATO** che sono in corso le procedure per la ricostituzione del Comitato Centrale ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, per come modificato dal decreto-legge n. 121/2021 e che, pertanto, nelle more della definizione della nuova composizione il Comitato Centrale può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

**VISTO** il d.P.C.M. 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2020, al n. 3323, con il quale è stato conferito al dr. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

**CONSIDERATO** che:

- occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2022 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;
- la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
- il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 660.554;



## *Ministero delle Infrastrutture*

### *e della Mobilità Sostenibili*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone  
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  
cose per conto di terzi

**RITENUTO**, nelle more della definizione della nuova composizione del Comitato Centrale, di dover confermare, per l'anno 2022, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2021;

**RITENUTO** di dover confermare per l'anno 2022 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato Centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

- a) **direttamente online**, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
- b) **tramite bollettino postale cartaceo precompilato**, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

**RITENUTO** di dover adottare la presente delibera in via di urgenza in quanto l'art. 63 della sopracitata Legge n. 298/1974 prevede di stabilire la misura annuale del contributo entro il 31 ottobre di ciascun anno e, di sottoporre la stessa a ratifica nella prima seduta utile del ricostituendo Comitato Centrale.

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Entro il 31 dicembre 2021, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l'annualità 2022, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato Centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

- a) **direttamente online**, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
- b) **tramite bollettino postale cartaceo precompilato**, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.



## Ministero delle Infrastrutture

### e della Mobilità Sostenibili

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

#### Art.2

1. La quota da versare per l'anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5	<b>5,16</b>
B	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10	<b>10,33</b>
C	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50	<b>25,82</b>
D	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100	<b>103,29</b>
E	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200	<b>258,23</b>
F	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200	<b>516,46</b>

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	<b>5,16</b>
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	<b>7,75</b>
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	<b>10,33</b>

#### Art. 3

1 La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2022 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2 La presente delibera è adottata in via di urgenza e sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del ricostituendo Comitato Centrale.

3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE  
Dr. Enrico FINOCCHI